



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 – 27 GENNAIO 2021

Riunione del giorno 20 gennaio 2021

**33.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

Sig. Giorgio DE TOGNI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano - Componente estensore

Con atto di deferimento del 20/12/2020 relativo al procedimento Reg. n. 32.20/21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

***GIORGIO DE TOGNI** Per aver, nella sua qualità di dirigente apicale della AIP – Associazione Italiana Pallavolisti, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, pubblicato, tramite social network, un commento con il quale si accusava falsamente l'affiliato Polisportiva Frascolla Taranto ed il suo Presidente Aldo Castaldo di comportamenti asseritamente impositivi, di natura personale e/o economica, limitando illegittimamente il diritto dei propri tesserati a svolgere liberamente l'attività sportiva; nonché per aver illegittimamente utilizzato il logo della Polisportiva Frascolla Taranto pubblicandolo ripetutamente a commento di comunicazioni veicolate tramite social network.
Contestata l'aggravante di cui alla lettera f) dell'art. 102 lett.f Reg. Giur.*



Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato alla Segreteria Generale in data 29/10/2020, dal sig. Aldo Castaldo, il quale, nella sua qualità di presidente della A.D. Polisportiva Frascolla di Taranto, comunicava che era stata pubblicata sulle pagine di noti social network dell'AIP (Associazione Italiana Pallavolisti) una denuncia da parte del tesserato e presidente di detta Associazione, De Togni Giorgio, nella quale era diffuso uno scritto nel quale campeggiava il logo della Polisportiva Frascolla, con il quale apertamente si accusava la suddetta Polisportiva e, personalmente, il suo Presidente sig. Aldo Castaldo, di comportamenti scorretti e vessatori nei confronti degli atleti tesserati dei quali veniva fortemente limitato il diritto di svolgere l'attività agonistica liberamente e conformemente alle proprie esigenze personali.

La Procura acquisita la documentazione allegata all'esposto apriva il relativo provvedimento, ritenuto di rilevanza disciplinare, e, in data 10/11/2020 comunicava al sig. De Togni la conclusione delle indagini, nonché l'intenzione di procedere al suo deferimento dinanzi a questo Tribunale.

A seguito di tale comunicazione, il De Togni faceva pervenire alla Procura federale memoria difensiva del 16/11/2020 con la quale precisava di aver agito, quale presidente dell'AIP al solo fine di facilitare una soluzione condivisa tra gli atleti che chiedevano tutela per ottenere lo svincolo dalla Polisportiva Frascolla e lo stesso sodalizio, senza aver alcuna intenzione di lederne il buon nome o l'immagine e tanto meno quelli del suo presidente Castaldo.

Aggiungeva di aver subito rimosso i post incriminati ed allegava copia della rettifica pubblicata sulla pagina Facebook dell'AIP e della lettera di scuse inviata al presidente Castaldo.

Con la stessa memoria procedeva alla nomina del suo difensore nella persona dell'avv. Eugenio Pisani.

La Procura, ritenuti sufficienti gli elementi di prova acquisiti e non dirimenti le deduzioni difensive rese dall'incolpato, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che pertanto ne disponeva la convocazione per l'udienza del 20/1/2021, da tenersi in modalità di videoconferenza per effetto del perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19.



L'incolpato per il tramite del suo difensore, inviava al Tribunale un'ulteriore memoria difensiva con la quale ribadiva le precedenti difese ed aggiungeva che l'AIP doveva essere considerato a tutti gli effetti un sindacato/associazione di categoria e che pertanto ad esso dovevano applicarsi tutte le tutele previste dal nostro ordinamento per le attività sindacali.

All'udienza del 20/1/2021 compariva il rappresentante della Procura Avv. Giuseppe Mario Militerni il quale, illustrato il deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e dunque per l'applicazione di idonea sanzione in danno del medesimo.

Compariva altresì l'avv. Eugenio Pisani, il quale illustrava il suo scritto difensivo, nonché di persona il sig. De Togni che rilasciava spontanee dichiarazioni.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale – accertata la regolarità e la tempestività delle comunicazioni di rito - dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle dichiarazioni rese dall'incolpato anche a mezzo del proprio difensore, che i fatti contestati dalla Procura sussistano e che siano passibili di adeguata sanzione.

Il testo dello scritto postato dall'incolpato nel denunciare pubblicamente un comportamento impositivo da parte del sodalizio e del suo presidente che avrebbe limitato il diritto dei propri atleti di svolgere liberamente l'attività agonistica, implicitamente ne afferma la contrarietà alle norme o ai regolamenti della FIPAV in modo non corrispondente al vero e deve pertanto considerarsi lesivo dell'immagine del sodalizio Frascolla; la pubblicazione del logo di detta associazione seppure non comporta un utilizzo illegittimo dello stesso in quanto non viola i principi di correttezza commerciale di cui all'art. 2598 c.c., dà maggiore rilevanza alla individuazione del sodalizio che si sarebbe reso colpevole di comportamenti non corretti.

L'eccezione formulata dalla difesa dell'incolpato, con la quale si rivendica la natura sindacale dell'attività che ha portato al deferimento dell'incolpato non coglie nel segno; invero l'incolpato risponde davanti alla giustizia sportiva dei suoi comportamenti, quale affiliato FIPAV tenuto al rispetto delle norme disciplinari esistenti e non quale legale rappresentante di organismo sindacale.



In ragione di quanto esposto deve considerarsi sussistere la responsabilità del sig. Giorgio De Togni.

Ai fini della applicazione della sanzione deve comunque essere tenuto in considerazione sia il comportamento penitente posto in essere dall'incolpato a seguito della comunicazione di conclusioni delle indagini, sia la effettiva portata lesiva delle dichiarazioni di cui allo scritto postato sui social network e di cui al presente procedimento, pertanto, il Tribunale delibera di infliggere la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico del sig. Giorgio DE TOGNI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di un mese.

Roma, 23 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 gennaio 2021